



COMUNICATO STAMPA n. 167/23

Lussemburgo, 9 novembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-376/22 | Google Ireland e a.

Lotta contro i contenuti illeciti su Internet: uno Stato membro non può imporre al fornitore di una piattaforma di comunicazione stabilito in un altro Stato membro obblighi generali e astratti

Un approccio nazionale di questo tipo è contrario al diritto dell'Unione che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione attraverso il principio del controllo nello Stato membro di origine del servizio interessato

Nel 2021 l'Austria ha introdotto una legge che obbliga i fornitori nazionali ed esteri di piattaforme di comunicazione a predisporre meccanismi di dichiarazione e verifica dei contenuti potenzialmente illeciti. Questa legge prevede, inoltre, la pubblicazione regolare e trasparente delle segnalazioni di contenuti illeciti. Un'autorità amministrativa garantisce il rispetto delle disposizioni della legge e può infliggere ammende fino a 10 milioni di euro.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland e TikTok, tre piattaforme stabilite in Irlanda, sostengono che la legge austriaca è contraria al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva sui servizi della società dell'informazione ¹.

Interrogata su tale questione da un giudice austriaco, **la Corte di giustizia ricorda l'obiettivo della direttiva: creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri.** In quest'ottica, la direttiva elimina gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo nello Stato membro di origine.

Vero è che, a condizioni rigorose e in casi specifici, gli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del servizio in questione possono effettivamente adottare provvedimenti al fine di garantire l'ordine pubblico, la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori. Tali deroghe concrete devono essere notificate alla Commissione europea e allo Stato membro di origine.

Tuttavia, **gli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell'informazione. Con «indistintamente» si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri.**

Infatti, la possibilità per questi Stati membri di adottare tali obblighi generali e astratti metterebbe in discussione il **principio del controllo nello Stato membro di origine** del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Se lo Stato membro di destinazione (in questo caso l'Austria) fosse autorizzato ad adottare tali provvedimenti, ciò sconfinerebbe nella **competenza normativa** dello Stato membro di origine (in questo caso l'Irlanda). Peraltro, ciò **minerebbe la fiducia reciproca** tra gli Stati membri e contravverrebbe al principio del riconoscimento reciproco. Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che **violerebbe anche la libera prestazione dei servizi** e quindi il buon funzionamento del mercato interno.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.